



ACCADEMIA ITALIANA DEL PEPERONCINO ONLUS
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

Segue lo Statuto integrale dell'Accademia.
Per argomenti specifici cliccare sulle voci sotto riportate.

[Scopi sociali \(art. 2\)](#)

[Consiglio d'Accademia \(art. 13-14\)](#)

[Soci \(art. 5-6-7-8\)](#)

[Bilancio \(art. 22\)](#)

[Delegazioni Accademiche \(art. 26-27-28-29-30\)](#)

STATUTO

ART.1

E' costituita l'Associazione nazionale denominata Accademia italiana del peperoncino Onlus con sede in Diamante (CS) in Via Amendola 3. L'Associazione si obbliga ad utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", oppure l'acronimo Onlus.

ART.2

L'Associazione non ha fini di lucro. Persegue finalità di solidarietà sociale nel settore della promozione della cultura. In particolare si propone di creare, approfondire e diffondere una vera e propria cultura del peperoncino nel senso che intende far conoscere questa pianta (*capsicum annuum*) arrivata in Italia con Cristoforo Colombo; la sua storia, la sua cultura, le sue qualità e le applicazioni utili all'uomo in ogni campo. Promuove lo studio e la ricerca sulla sua produzione, sulle sue qualità e su tutte le sue possibili utilizzazioni; con particolare riferimento al campo della gastronomia, della cosmesi, della farmacologia, della medicina e di qualsiasi altro settore utile all'uomo.

Studia e approfondisce le tradizioni popolari, gli usi, le abitudini collegate al peperoncino in tutti i paesi europei ed extraeuropei. Con costanti paralleli e riferimenti alle regioni dell'Italia meridionale che ne sono le più importanti depositarie. In particolare alla Calabria che è al primo posto per i consumi nazionali di peperoncino e dove è diventato simbolo unitario di identità culturale di tutta la regione, autentico messaggero di calabresità, in stretto collegamento con le comunità di emigrati in tutti i paesi del mondo. Valorizza infine ogni forma di espressione artistica (letteratura, cinema, TV, giornalismo, pittura, scultura, ecc.) direttamente o indirettamente collegata o collegabile alla "cultura del peperoncino", compresa la conno-tazione di "piccante" nel senso di "trasgressivo" e "non conformistico".

Per raggiungere gli scopi sociali, l'Accademia organizza convegni, tavole rotonde, corsi di cucina, di botanica, di agricoltura e di ogni altro tipo compresi corsi di formazione professionale. Cura la pubblicazione di libri, riviste, trasmissioni televisive e ogni altra iniziativa di comunicazione di massa. Organizza spettacoli teatrali di vario genere, rassegne musicali e cinematografiche anche con autonome strutture di circuito. Istituisce "premi" e riconoscimenti

tendenti a valorizzare ogni tipo di attività e di ricerca collegata col peperoncino.

Gestisce in prima persona iniziative anche economiche che ritiene utili al proprio fine sociale, compresa la vendita per corrispondenza. Potrà inoltre creare su tutto il territorio nazionale "delegazioni accademiche" rappresentate da "Delegati Accademici".

Potrà tutelare, approfondire e diffondere la "cultura del peperoncino" attraverso la ricerca sistematica di produttori ed operatori economici che gli dedicano particolari attenzioni, segnalandoli come "locali amici" o "raccomandati dall'Accademia del peperoncino".

L'Accademia Italiana del peperoncino per l'organizzazione delle attività di promozione culturale è beneficiaria di contributi da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato. In particolare organizza:

- 1) Peperoncino Festival (Regione Calabria, Comuni, Amministrazioni provinciali).
- 2) Concorso gastronomico Piatto piccante (Regione)
- 3) Premio nazionale Qualità & Tradizione (Regione Calabria)
- 4) Convegni medici
- 5) Manifestazioni affini alle predette aventi come scopo il raggiungimento delle finalità sociali.

[Ritorna all'indice](#)

ART. 3

Il patrimonio è formato:

- a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richieste in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione
- b) dai contributi di enti pubblici e da altre persone fisiche o giuridiche
- c) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.
- d) Da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione
- e) Dai residui attivi

ART. 4

Dell'Accademia del peperoncino possono far parte:

- a) Tutti i cittadini italiani che aderiscono allo spirito dell'Associazione.
- b) Operatori economici dei settori interessati (Ristoranti, alberghi, aziende agricole, commercianti, ecc.), che intendono concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) Associazioni o Enti che condividono le finalità dell'Accademia.

In ogni caso la richiesta di iscrizione deve essere fatta per iscritto alla sede nazionale, direttamente, oppure tramite le "delegazioni accademiche", i "locali amici" o un altro socio già iscritto.

Su richiesta di un congruo numero di soci, può essere costituita una sede periferica denominata "delegazione accademica". L'ambito territoriale, la denominazione e il numero dei soci necessari saranno stabiliti di volta in volta dal Presidente nazionale sentito anche in modo informale il consiglio d'Accademia.

Le sedi periferiche, nell'atto costitutivo devono dichiarare di approvare il presente Statuto e definire un proprio regolamento in armonia con quello approvato dalla sede nazionale.

Art. 5

Possono essere soci dell'Accademia italiana del peperoncino Onlus tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.

I soci si dividono in:

- a) "Accademici Honoris causa". Sono nominati dal "Consiglio d'Accademia" fra quelle persone che si sono particolarmente distinte per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.
- b) "Accademici fondatori". Sono i soci che hanno fondato l'Associazione.
- c) "Maestri accademici" sono i soci che hanno maturato un'anzianità tale da farli considerare esperti e sicuri portatori della "cultura del peperoncino". L'anzianità richiesta non deve essere mai inferiore a 13 mesi consecutivi né superiore a 24, sempre consecutivi. Il riconoscimento dei "Maestri accademici" è deliberato dal consiglio nazionale d'Accademia dopo l'esame del curriculum del richiedente.
- d) "Accademici aspiranti Maestri". Concorrono al raggiungimento degli scopi sociali. Dopo un'anzianità non inferiore a 13 mesi e non superiore a 24 sono ammessi fra i "Maestri Accademici" su delibera del consiglio nazionale d'Accademia. Fra tutti gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Tutti i soci, quale che sia la categoria, godono in tutte le riunioni dell'elettorato attivo e passivo ed hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6

La qualifica di socio si perde:

- a) Per decesso
- b) Per dimissioni
- c) Per esclusione a causa di comportamento contrario alle finalità dell'Associazione o di trasgressione alle norme contenute nello Statuto e nel regolamento. L'esclusione avviene per morosità quando il Socio ritarda per più di sei mesi il pagamento del contributo sociale.

L'esclusione o la riammissione del socio è deliberata dal Consiglio nazionale d'Accademia a maggioranza dei suoi componenti. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato per iscritto all'associato dichiarato decaduto il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione può ricorrere al collegio dei probiviri mediante raccomandata inviata al Presidente nazionale dell'Associazione.

ART. 7

Il recesso ha effetto alla fine dell'anno sociale in corso.

ART. 8

Tutti i Soci, tranne i soci "Accademici Honoris Causa", sono tenuti al pagamento di un contributo associativo annuo.

L'ammontare del contributo associativo è determinato annualmente dal "Consiglio nazionale d'Accademia".

I nuovi associati dovranno pagare il contributo al momento in cui fanno domanda di adesione e successivamente allo scadere di 12 mesi per i soci "Maestri Accademici" l'anno sociale ha inizio il 1° Gennaio e si conclude il 31 Dicembre essi sono tenuti al pagamento della quota sociale entro il 30 Gennaio di ogni anno.

Gli Associati che non presentano per iscritto le proprie dimissioni entro la scadenza prevista, sono considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento del contributo associativo sopra descritto entro sei mesi dalla data di scadenza.

[Ritorna all'indice](#)

ART. 9

Gli organi dell'Accademia Italiana del peperoncino Onlus sono:

- a) L'Assemblea dei Soci.
- b) Il Consiglio nazionale d'Accademia.
- c) Il Presidente nazionale
- d) Il Collegio dei revisori dei conti.
- e) Il Collegio dei probiviri.

ART. 10

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i Soci ed è organo sovrano. Viene convocata dal Consiglio d'Accademia nella sede dell'Associazione o altrove.

L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno e pertanto 10 giorni prima della data fissata deve essere indirizzato a tutti i Soci, per lettera semplice, l'avviso di convocazione con l'indicazione degli argomenti all'O. d. G.

In alternativa l'avviso può essere pubblicato sul giornale organo dell'Associazione.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- 1) Approvazione bilancio consuntivo e preventivo
- 2) Elezione consiglio d'Accademia
- 3) Elezione collegio dei revisori
- 4) Elezione collegio dei probiviri
- 5) Approvazione e modifiche dello Statuto e dei regolamenti Per nessun motivo l'assemblea potrà cambiare la sede nazionale dell'Accademia che deve rimanere nel Comune di Diamante.

ART. 11

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale o dal Vice-Presidente del Consiglio d'Accademia o in caso di loro assenza da un Presidente eletto dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario per la redazione dei verbali. Il verbale è sottoscritto dal Presidente ed in esso devono essere riassunte, su richiesta, eventuali dichiarazioni degli Associati.

ART. 12

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, senza tener conto degli astenuti. Esse sono di norma adottate con appello nominale a meno che non sia richiesto lo scrutinio segreto da almeno 1/3 dei presenti. L'elezione delle cariche sociali avviene sempre per scrutinio segreto.

Per la modifica dello Statuto è richiesta la presenza della metà più uno degli Associati ed il voto favorevole di almeno

2/3 degli intervenuti.

Gli Associati possono conferire ad altri Associati deleghe per l'esercizio del diritto di voto, ma non ad Associati che siano componenti del Consiglio nazionale d'Accademia. Ogni associato non può accumulare più di 5 deleghe.

ART. 13

Il Consiglio nazionale d'Accademia è composto da tre Soci Accademici eletti dall'Assemblea. I Consiglieri durano in carica 5 anni. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente nazionale, il Vice-Presidente, il Segretario nazionale Tesoriere.

Il Consigliere che, per qualsiasi motivo dovesse cessare dal suo incarico, durante il mandato è surrogato dal Socio non eletto che abbia conseguito il più alto numero di voti.

Il Consiglio nazionale d'Accademia si riunisce nella sede dell'Associazione, o altrove, su convocazione del Presidente.

La convocazione viene fatta con qualunque mezzo. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno due dei suoi componenti.

ART. 14

Al Consiglio nazionale d'Accademia è affidata la direzione unitaria dell'Associazione e provvede:

- a) Al conseguimento dei fini statutari.
- b) A dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.
- c) A convocare l'Assemblea d'Accademia.
- d) All'amministrazione straordinaria dell'Accademia.
- e) Alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo.
- f) All'esame e alle deliberazioni in merito alle nomine di "Maestri Accademici"

[Ritorna all'indice](#)

ART. 15

Il Presidente del Consiglio nazionale d'Accademia ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ed anche quelli di straordinaria amministrazione aventi carattere di urgenza, salvo per questi la ratifica del Consiglio.

In caso di assenza o impedimento lo sostituisce il Vice-Presidente.

ART. 16

Il Segretario nazionale tesoriere compila i verbali delle adunanze del Consiglio, custodisce gli atti; cura la gestione finanziaria ed amministrativa dell'Associazione.

ART. 17

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti. I membri del Collegio sono eletti dall'Assemblea dei Soci e durano in carica tre anni e possono partecipare alle riunioni dell'assemblea. Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'associazione, redige la relazione sui bilanci e sui consuntivi.

Il Collegio nel suo seno nomina un Presidente e un Segretario.

ART. 18

Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci d'Accademia, estranei all'Associazione. Durano in carica tre anni.

Il Collegio dei probiviri:

- a) Decide sulle questioni relative all'elezione delle cariche dell'Associazione.
- b) Decide sui reclami contro le deliberazioni del "Consiglio d'Accademia"; circa l'ammissione di nuovi associati.
- c) Delibera su tutte le questioni che vengono ad esso proposte dal Consiglio d'Accademia e su quelle ad esso demandate dal presente Statuto.

Il Collegio dei probiviri nomina nel suo seno un Presidente e un Segretario.

ART. 19

Gli Associati collaborano al raggiungimento delle finalità statutarie. Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 20

Il Consiglio nazionale d'Accademia determina le modalità dell'erogazione delle spese per la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione.

Non risponde delle obbligazioni assunte dalle Delegazioni Accademiche o dei locali amici. Tali organismi territoriali ne rispondono autonomamente con i propri fondi e con i propri organismi dirigenti.

ART. 21

L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 22

Il bilancio preventivo deve essere compilato dal Consiglio nazionale d'Accademia entro il mese di Dicembre precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato entro il 30 Aprile successivo all'anno a cui si riferisce sottoposto all'esame dei revisori, nonché all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

[Ritorna all'indice](#)

ART. 23

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere proposto dal Consiglio nazionale d'Accademia e deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci e sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza di almeno 2/3 dei votanti. In tutti i casi è fatto obbligo all'assemblea di devolvere il patrimonio dell'Associazione sempre a favore di altra

associazione Onlus con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 24

Lo Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea straordinaria dei Soci con la maggioranza di almeno 2/3 dei votanti.

ART. 25

Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestioni dovranno essere impiegati esclusivamente per realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

ART. 26

Su tutto il territorio nazionale possono essere costituite "Delegazioni accademiche" con ambito territoriale comunale o zonale.

Le delegazioni possono nascere per iniziativa di un socio accademico residente o per iniziativa della sede nazionale che dà incarico ad un socio residente.

Le delegazioni accademiche sono disciplinate da uno Statuto redatto in armonia col presente e da un proprio regolamento conforme a quello tipo approvato dall'Assemblea nazionale. Le delegazioni possono costituirsi in modo autonomo con atto costitutivo privato o registrato. Nell'atto costitutivo dovrà essere espressamente dichiarato che la delegazione accademica aderisce al presente Statuto dell'Accademia italiana del peperoncino e ne adotta la tessera nazionale quale tessera sociale. Le delegazioni utilizzano il nome e il marchio dell'Accademia Italiana del peperoncino Onlus.

ART. 27

Il regolamento delle delegazioni deve espressamente prevedere una gestione democratica della delegazione attraverso organismi liberamente eletti dall'assemblea dei Soci.

ART. 28

Le delegazioni hanno autonomia patrimoniale amministrativa e contrattuale ed in questo ambito sono autonome l'una dall'altra e dall'Associazione nazionale.

ART. 29

Le delegazioni sono rappresentate di fronte a terzi ed in giudizio dal proprio delegato accademico.

ART. 30

Il patrimonio delle delegazioni accademiche è costituito:

- a) dalla percentuale del 20% dovuta alle delegazioni sulla quota associativa che ogni socio paga alla sede nazionale.
- b) da un eventuale quota sociale aggiuntiva deliberata dalla delegazione accademica,
- c) da eventuali contributi volontari che potranno esseri richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione.
- d) da eventuali contributi di Enti pubblici e privati.

[Ritorna all'indice](#)

ART. 31

Il consiglio d'Accademia a livello nazionale determina la costituzione di appositi "Comitati scientifici nazionali" con specifiche competenze. Per ogni "Comitato" composto da più persone viene nominato dal consiglio d'Accademia un Direttore che ha il compito di coordinare il lavoro del comitato. Il consiglio d'Accademia organizzerà manifestazioni specifiche di competenza.

ART. 32

Per le sue attività a livello nazionale il consiglio d'Accademia si avvale della collaborazione della "Consulta accademica nazionale" composta dai "delegati" responsabili delle delegazioni accademiche.

Ne fanno parte di diritto i delegati delle delegazioni che hanno un numero superiore a 30 associati. La consulta si riunisce due volte all'anno e collabora con il consiglio d'accademia nella elaborazione di idee e progetti utili alla vita dell'Accademia.

ART. 33

Norma transitoria.

Per quanto non previsto dal presente statuto varranno le norme di legge in materia ovvero il successivo regolamento che sarà redatto dal consiglio d'Accademia e approvato dalla prima assemblea dei soci.

Fino a quando tale regolamento non sarà approvato il consiglio d'assemblea adotterà tutti i provvedimenti necessari per la esecuzione del presente Statuto e tali provvedimenti saranno vincolanti per tutti gli associati.